

Nuove norme per il commercio fine 2023/ inizio 24

DM Ministero economia e finanze 21/11/23 -Determinazione del saggio degli interessi legali

L. 191/2013 del 15/12/23 decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.» Art. 13 bis Affitti brevi e turistici

DM Mininterno 22/12/23 -Differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/26 degli enti locali.

L. N. 213/2023 - la LEGGE DI BILANCIO 2024 –

L. N. 213/2023 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività –

L. N. 214/2023 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

L. N. 214/2023 - Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

L. N. 214/2023 - Proroga semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico per esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande

LE OSSERVAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA NORMA SU AMBULANTI E BALNEARI

L. N. 214/2023 - Semplificazioni in materia di attività commerciali

L. N. 214/2023 - Attività commerciali e artigiane nei centri urbani

D.L. 215/2023 Decreto245/2023 “MILLEPROROGHE 2024”

L. N. 206/2023 - LEGGE MADE IN ITALY - Nuove misure per potenziare l'eccellenza delle imprese italiane

 **prassicoop**

società cooperativa

persone, idee e servizi
per il commercio, il territorio
e l'architettura

DM Ministero economia e finanze 21/11/23 -Determinazione del saggio degli interessi legali

Il saggio di interesse legale è stato abbassato dal 5% al 2,5% a far tempo dal 1/1/2024 dal DM 29/11/2023

L. 191/2013 del 15/12/23 decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.» ART. 13 BIS Affitti brevi e turistici

Regole e sanzioni - Arriva il CIN codice identificativo L'articolo 13-ter, al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, dispone che il Ministero del turismo:

1) assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle seguenti unità immobiliari e strutture ricettive: a) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, b) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, e c) alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

2) detenga e gestisca la relativa banca dati. Il comma 2 impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle medesime unità immobiliari e strutture ricettive soggette al CIN, l'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto[1]legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale. –

Il comma 3 specifica che il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti. Il comma 6 prevede una serie di obblighi per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve, per i titolari di strutture turistico ricettive, nonché per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. In particolare, per chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o in locazione breve, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero per il soggetto titolare di una struttura turistico ricettiva

alberghiera o extra alberghiera, viene previsto l'obbligo di esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché l'indicazione dello stesso in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Tali soggetti sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore (possesto di un documento di riconoscimento o di passaporto per gli extracomunitari). I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve, ovvero della struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera. Il comma 8 prevede che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, l'attività di locazione per finalità turistiche o per locazioni brevi, in forma imprenditoriale, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune del territorio in cui è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la segnalazione certificata di inizio attività è presentata dal legale rappresentante. Il comma 9 prevede un regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dell'articolo in esame, che però non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale. In particolare, il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone, pubblicizza o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800,00 a 8.000,00 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale sia stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. La mancata presentazione della SCIA è punita con la sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. In ogni caso, la mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas nonché di estintori è punita con la sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro per ciascuna violazione accertata. Al comma 15 viene precisato che le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

DM Mininterno 22/12/23 -Differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/26 degli enti locali.

I termini di approvazione del bilancio di previsione 2024/26 degli enti locali è prorogato al 15 marzo 2024. Fino alla stessa data è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio.

L. N. 213/2023 - la LEGGE DI BILANCIO 2024 –

In vigore dal 1° gennaio 2024 Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 – Supplemento Ordinario n. 40, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2024 - si compone di due Sezioni. La prima sezione - Misure quantitative per la

realizzazione degli obiettivi programmatici - è contenuta interamente all'articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), composto di 561 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione, la clausola di salvaguardia e l'entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-21.

L. N. 213/2023 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività –

Novità All'articolo 35 (recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis.2 è inserito il seguente: «15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 » (comma 99). In base a tale nuovo comma 15-bis.3 si prevede quanto segue:

la partita IVA può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1), dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2), anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività). Attenzione al fatto che, si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 241 del 1997

L. N. 214/2023 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge 30 dicembre 2023, n. 214 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022". La legge – in vigore dal 31 dicembre 2023 - si compone di 22 articoli, suddivisi nei seguenti sei Capi:

Capo I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI (artt. 1 – 10)

Capo II - MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (artt. 11 e 12)

Capo III - MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI (artt. 13 – 15)

Capo IV - MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA (art. 16)

Capo V - DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (artt. 17 e 18)

Capo VI - ULTERIORI DISPOSIZIONI (artt. 19 – 22).

L. N. 214/2023 - Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

L'articolo 11 prevede, ai commi da 1 a 3 una nuova disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Ai commi da 4 a 6 prevede un regime transitorio e derogatorio destinato a cessare il 31 dicembre 2025. Il comma 7, infine, dispone le abrogazioni funzionali a garantire la conformità della disciplina nazionale al diritto dell'Unione europea. Più nel dettaglio, l'articolo 11, al comma 1, dispone che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (31 dicembre 2023), le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche siano rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del comma 2, le linee guida devono tener conto dei seguenti criteri: a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento; b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa³; c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo. Ai sensi del comma 3, le amministrazioni compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dall'entrata in vigore della legge (entro ottobre del 2024). I successivi commi da 4 a 6 introducono una disciplina di carattere transitorio e parzialmente derogatorio rispetto a quanto disposto dai commi precedenti. In particolare, ai sensi del comma 4, continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo:

le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), che ha disposto il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020 per dodici anni. Ai sensi del comma 5 dell'articolo qui in commento, i procedimenti di rinnovo dei titoli concessori in scadenza al 31 dicembre 2020, avviati ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis del D.L. n. 34/2020, non ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei Comuni, devono essere conclusi secondo le disposizioni di cui all'articolo 181, comma 4-bis sopra indicato e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate, salva rinuncia dell'avente titolo (inciso inserito in sede referente) e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela - ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 - in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti. Ai sensi del comma 6, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui sopra conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

L. N. 214/2023 - Proroga semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico per esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande

L'articolo 11, al comma 8, proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'operatività della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004, artt. 21 e 146) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tali opere, secondo la norma qui oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie stagionali dal T.U. Edilizia, salvo disdetta dell'interessato. In particolare, dette disposizioni hanno consentito, in via temporanea, ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti destinatari delle disposizioni in esame¹⁰ di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni:

senza la necessità di ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio");

disapplicando il limite temporale dei 180 giorni per le opere stagionali previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TU edilizia (DPR 380/2001). Detta norma, si rammenta, consente di eseguire senza alcun titolo abilitativo opere stagionali o dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le sopra indicate disposizioni, originariamente previste per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, sono state successivamente via via prorogate:

fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 30, comma 1, let. b) del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021); fino al 31 marzo 2022 dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 706;

fino al 30 giugno 2022 dal D.L. n. 228/2021 (articolo 3-quinquies), cd. D.L. Mille proroghe (L. n. 15/2022).;

fino al 30 settembre 2022 dall'articolo 10-ter del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022)

fino al 31 dicembre 2022 dal D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), articolo 40. In sede di conversione è stata comunque inserita la previsione che fa salva la disdetta da parte dell'interessato;

fino al 31 dicembre 2023, dal D.L. n. 198/2022 (articolo 1, comma 22-quinquies), che ha così prorogato ulteriormente la data già indicata nell'articolo 40 del D.L. n. 175/2022 (con una novella al citato articolo di proroga).

LE OSSERVAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA NORMA SU AMBULANTI E BALNEARI

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 e ha inviato il 2 gennaio 2024, al Presidente del

Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, una lettera di osservazioni nella quale sottolinea «i profili di contrasto con il diritto europeo» e rilevando come siano «indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento».

Perplessità sulla proroga automatica delle concessioni

Sulle regole relative ai balneari Mattarella espone «rilevanti perplessità sulla proroga automatica delle concessioni». Il presidente della Repubblica ritiene inoltre «indispensabili» «ulteriori iniziative del Governo e del Parlamento». «Mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 - scrive il presidente -. Il provvedimento rappresenta uno dei traguardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da conseguire entro il quarto trimestre del 2023 e pertanto, al fine di adempiere all'impegno assunto in sede europea, è necessario procedere con sollecitudine alla promulgazione.

Nel mirino l'articolo 11

«Ritengo tuttavia doveroso - scrive ancora il Capo dello Stato - richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sull'articolo 11 della legge, in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, che, oltre a disciplinare le modalità di rilascio delle nuove concessioni, introduce l'ennesima proroga automatica delle concessioni in essere, per un periodo estremamente lungo, in modo che appare incompatibile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di apertura al mercato dei servizi».

Rilascio di nuove concessioni

Secondo il Capo dello Stato, «inoltre, i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni, secondo quanto affermato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appaiono restrittivi della concorrenza in entrata e favoriscono, in contrasto con le regole europee, i concessionari uscenti». Mattarella sottolinea che «la disciplina in esame presenta evidenti analogie con quella delle concessioni demaniali marittime», oggetto - ricorda - «di una mia precedente lettera del 24 febbraio 2023, inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ove evidenziavo i profili di contrasto di quella disciplina con il diritto europeo e, quindi, con il dettato costituzionale». «Della legge ora in esame suscitano analoghe, rilevanti perplessità di ordine costituzionale le disposizioni del richiamato articolo 11 che intervengono sulle concessioni in essere e ne dispongono proroghe a vario titolo», prosegue il presidente. (Fonte: il Sole 24 ORE)

L. N. 214/2023 - Semplificazioni in materia di attività commerciali

L'articolo 12, ai commi 1 e 2, reca modifiche alla disciplina delle vendite straordinarie contenuta all'articolo 15 del D.Lgs. n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio). Si ricorda che l'articolo 15, comma 1 del D.lgs. n. 114/1998 definisce come vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Ai successivi commi 7 e 8

disciplina anche le vendite sottocosto, benché non elencate al comma 1. L'articolo 12, al comma 1, modifica l'articolo 15, comma 2, del D.lgs. n. 114/1998, il quale dispone attualmente che le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. La modifica prevista al comma 1 è volta ad includere tra le circostanze che legittimano le vendite di liquidazione anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile (D.lgs. n. 1/2018) Il comma 2 dell'articolo inserisce un nuovo comma 9-bis nell'articolo 15 del D.lgs. n. 114/1998, stabilendo modalità uniformi su tutto il territorio nazionale di adempimento agli obblighi di comunicazione relativi allo svolgimento in più esercizi commerciali delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del medesimo articolo 15 – ossia di vendite promozionali o vendite sottocosto Il nuovo comma 9-bis, che l'articolo 6, comma 1 in commento prevede sia inserito all'articolo 15 del D.Lgs. n. 114/1998, dispone che, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche in diversi comuni, vendite promozionali o vendite sottocosto, può presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente, a sua volta, trasmette la comunicazione, con modalità telematiche, ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione e mantenuto attivo per almeno due anni. Si osserva, in premessa, che l'articolo 1, comma 4 del D.P.R. n. 218/2001 "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto" 11 prevede, per la vendita sottocosto, l'obbligo di comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio. Tale previsione, così come tutto il DPR 218, non si applica alle vendite promozionali non effettuate sottocosto.

NOTA:

Questa norma deriva da una proposta avanzata durante il periodo COVID dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, inizialmente sviluppata da Prassicoop e successivamente integrata della Commissione Diritto Amministrativo del CNCC. Purtroppo, i tempi tra la proposta e l'approvazione sono stati lunghissimi, depotenziando in parte il contenuto della proposta stessa, laddove si prevedeva la possibilità di vendite di liquidazione per lo smaltimento di merci non solo a causa delle chiusure Covid, ma anche per chiusure derivanti da altre situazioni di emergenza. QUESTA ESTENSIONE NON È STATA INTRODotta NEL TESTO FINALE, svuotando quasi totalmente l'innovatività della norma. Visto che nel nostro paese le situazioni di calamità naturale sono tutt'altro che rare, auspichiamo che qualche norma futura stenda l'applicabilità a tutte le situazioni di stato di calamità dichiarato.

L. N. 214/2023 - Attività commerciali e artigiane nei centri urbani

L'articolo 12, comma 3, reca, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. In particolare, alla lettera b), nel confermare quale principio generale dell'ordinamento, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza

contingenti, limiti o altri vincoli, estende le casistiche in presenza delle quali è consentito fare eccezione a tale principio, con riferimento alla salvaguardia della sicurezza o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità, le regioni, le città metropolitane e i comuni possono, senza discriminazioni tra gli operatori, disporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Alla lettera a), invece, modifica l'articolo 3 del D.L. n. 223/2006, che attualmente vieta l'imposizione di distanze minime tra esercizi commerciali della stessa tipologia, per far comunque salva la facoltà concessa ai sensi della lettera b) agli enti territoriali di imporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali e di adottare misure di tutela di esercizi di vicinato e botteghe artigiane (lettera a)).

D.L. 215/2023 Decreto 245/2023 “MILLEPROROGHE 2024”

in vigore dal 31 dicembre 2023 E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2023, si compone di 20 articoli e reca disposizioni dedicate a diverse materie tra le quali non potevano mancare:

Pubblica Amministrazione (art. 1);

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno (art. 2);

Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 3);

Proroga di termini in materia di salute (art. 4);

Proroga di termini in materia di istruzione e merito (art. 5);

Proroga di termini in materia di università e ricerca (art. 6);

Proroga di termini in materia di cultura (art. 7);

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 8);

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 9);

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa (art. 10);

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia (art. 11);

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (art. 12)

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 13);

Proroga di termini in materia di sport (art. 14);

Proroga di termini in materia di editoria (art. 16);

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 18).

Segnaliamo in particolare il comma 5 dell'art. 7, che proroga al 31/12/24 le norme sulla semplificazione per le autorizzazioni di spettacolo dal vivo e proiezioni cinematografiche, aumentando il numero di partecipanti da 1.000 a 2.000

L. N. 206/2023 - LEGGE MADE IN ITALY - Nuove misure per potenziare l'eccellenza delle imprese italiane

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023, la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy". La Legge è composta da 59 articoli e di un Allegato, suddivisi nei seguenti sei Titoli:

Titolo I - PRINCIPI E OBIETTIVI (artt. 1 – 3);

Titolo II - CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI (art. 4 – 17) - Capo I - Misure generali (Fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale) (artt. 4 – 7) - Capo II - Misure settoriali (Norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile) (artt. 8 – 17)

Titolo III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE (artt. 18 e 19)

Titolo IV - MISURE DI PROMOZIONE (artt. 20 – 40)

Titolo V - TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY (artt. 41 – 56) - Capo I - Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta (artt. 41 – 46) - Capo II - Nuove tecnologie (artt. 47 e 48) - Capo III - Lotta alla contraffazione (artt. 49 – 56)

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI (artt. 57 – 59) La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali

Tra le misure contenute nella legge segnaliamo:

5) Nuove misure settoriali, quali: la filiera del legno per l'arredo (art. 8); gli oli di oliva vergini (art. 9); le fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo (art. 10); la transizione verde e digitale nella moda (art. 11); la nautica (art. 12) e la nautica da diporto sostenibile (artt. 13 e 14); la ceramica (art. 15); pane pasta (art. 17);

Renato Cavalli

Milano 3 Gennaio 2024